



## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

# COMUNE DI CHIAVERANO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

**OGGETTO:** Approvazione tariffe TARI anno 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove**, del mese di **giugno**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
1. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Presidente	Sì
2. TENTARELLI MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
3. BENETTI ROBERTA ANNA - Assessore	Sì
4. AMATO CRISTINA - Consigliere	Sì
5. ARDISSONO CARLO GIOVANNI - Consigliere	Sì
6. DI NUZZO GIOVANNA ANGELICA - Consigliere	No
7. IANNONE EMILIANO - Consigliere	Sì
8. LAURIA LUCIANO - Consigliere	Sì
9. MASIERO LORENA - Consigliere	No
10. NEKKAZ LEKBIR - Consigliere	No
11. VACCARI SIMONA ENRICA - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assume la presidenza il Sig. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale COSTANTINO dott. Giuseppe.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera del C.C. n. 22 in data 29/06/2021 ad oggetto  
“Approvazione tariffe TARI anno 2021 ”

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la relazione del Sindaco che illustra la proposta di delibera del Consiglio Comunale ad oggetto:

“Approvazione tariffe TARI anno 2021 ”

**Esaminata** l’allegata proposta di deliberazione;

**Ritenuta** meritevole di approvazione ;

**Acquisito** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267;

**Acquisito** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali ed Amministrativi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267 ;

**Con voti** n . 6 favorevoli e n . 1 contrario Lauria Luciano ;

### DELIBERA

- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale .
- Attesa l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, il Consiglio Comunale, con voti n . 6 favorevoli e n . 1 contrario Lauria Luciano, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267;

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N.22 DEL 22/06/2021

OGGETTO : Approvazione tariffe TARI anno 2021

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e validato, con esito positivo dal Consorzio Canavesano Ambiente in data 03.06.2021 il quale espone un costo complessivo di € 295.311,00 costituito da € 160.898,00 per costi fissi ed € 134.413,00 per costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, approvato con propria precedente deliberazione in data 29.06.2021 n. 21/2021;

**Visto il vigente** regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 16/07/2014 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli art. 4 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che le tariffe sono determinate sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

#### Visti:

- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti

della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

**Tenuto conto** che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

**Esaminate** inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**Ritenuto**, di stabilire, per l'anno 2021, riduzioni sulla parte variabile per le attività che sono state chiuse obbligatoriamente;

**Considerato** che tali riduzioni saranno finanziate con i fondi di cui all'art. 6 comma 1 del D.L. 73/2021;

**Ritenuto**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30 settembre
- seconda rata: 30 novembre

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre

**Dato** atto che il comma 5 dell'articolo 30 del Decreto-legge n. 41 del 22/03/2021 ha stabilito, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.

296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5 per cento;
- 5) di stabilire, per l'anno 2021, riduzioni sulla parte variabile per le attività che sono state chiuse obbligatoriamente, finanziate con i fondi di cui all'art. 6 comma 1 del D.L. 73/2021;
- 6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
  - prima rata: 30 settembre
  - seconda rata: 30 novembrecon possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 30/06/2021 viene sottoscritto

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
FIORENTINI MAURIZIO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
COSTANTINO dott. Giuseppe

---